



Tribunale Ordinario di Isernia
Sezione Unica

DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI CONCORDATO MINORE
EX ART. 78 CCII

Il Giudice Delegato dott.ssa Michaela Sapio,

Vista la proposta di concordato minore formulata *ex art.* 74 e ss. CCII, nell'interesse di Massicolle Amedeo, nato a Castel di Sangro (IS), il 28.09.1979, e residente a Cerro a Volturno (IS), alla via Largo Trinità n.1, C.F.: RSSWTR74B26C534A, rapp.to e difeso dall'avv. Walter Rossi, giusta procura in atti, depositata il 5.2.2024, con l'ausilio dell'OCC avv. Sara Nini;

Visti gli atti;

Esaminata la documentazione allegata;

Ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale *ex art.* 27 CCII;

Considerato che l'istante risulta qualificabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 74, comma 1, CCII, come imprenditore, atteso che all'attualità agisce con l'intento di proseguire l'attività d'impresa, avendo contratto debiti riconducibili a tale ultima attività;

Rilevato che allo stato non risultano sussistere le condizioni ostative di cui all'art. 77 CCII, in quanto il ricorrente non risulta sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né che abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

rilevato che alla proposta è allegata la documentazione di cui agli articoli 75 e 76, nonché la relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;



considerato che il ricorrente non è assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali;

rilevata la sussistenza dello stato di sovra-indebitamento dell'istante, atteso che l'esposizione debitoria del ricorrente pari a complessive € 113.983,28, è tale per cui l'istante si trova nella condizione di definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni disponendo allo stato di un reddito medio mensile di € 800,00 e non essendo proprietario di beni immobili, ed essendo proprietario di mobili registrati ovvero un autoveicolo Fiat Fiorino tg. EG008DZ immatricolato nel 2011, percettore di altri redditi e/o utilità, percependo una pensione di invalidità militare erogata dal MEF pari a circa € 800;00;

rilevato, in ordine all'indicazione delle cause dell'indebitamento e alla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni da cui è oggi gravato, che quest'ultimo ha subito la crisi economica del settore determinata da pandemia Covid del 2020, tanto che le prescrizioni di chiusura del ristorante "La Viuzza" da lui gestito in Castel di Sangro (AQ) per le restrizioni da Covid19 hanno inciso sui ricavi d'impresa e il ricorrente non è riuscito a far fronte alle spese e ai costi dell'attività con la conseguenza che ha dovuto chiudere il ristorante e, dovendo sopperire alle esigenze di vita quotidiane con le poche entrate percepite, non è riuscito a fronteggiare il debito con Agenzia delle Entrate, relativo perlopiù ad INPS ed altre imposte e tasse, e con alcuni fornitori, avendo dovuto ricorrere a parte degli emolumenti pensionistici per far fronte alle spese vive necessarie per l'esecuzione della propria attività;

rilevato che a seguito della richiesta di definizione agevolata e di rottamazione avviate presso ADER, il ricorrente è riuscito ad ottenere il DURC per poter lavorare, documento in scadenza 23.02.2024, e che, per via del pignoramento presso terzi, notificato il 31.07.2023, dal creditore Acconcia Giuliano, sono stati bloccati i pagamenti da parte del Comune di Cerro a Volturno e, quindi, il ricorrente non è riuscito ad onorare il piano rateale proposto da ADER;

rilevato che l'OCC ha compiutamente evidenziato l'assenza di atti di disposizione in frode delle ragioni dei creditori da parte del debitore che siano stati impugnati dai creditori;

rilevato che l'OCC, nel valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha effettuato una valutazione



di maggiore convenienza del piano di ristrutturazione dei debiti proposto rispetto all'alternativa liquidatoria;

visto l'elenco dei creditori come indicato nella relazione dettagliata allegata al ricorso:- OCC avv. Sara Nini, credito prededucibile di €2.500,00; - Advisor avv. Walter Rossi, credito prededucibile di € 2.500,00; - ADER, credito privilegiato di € 79.964,71; - Acconcia Giuliano, credito chirografario di € 20.695,43; - Eco Gas S.R.L. credito chirografario di € 8.907,44; - DIFFUSION BEER credito chirografario di € 3.055,76; - Iallonardi Carni e salumi sas credito chirografario di € 1.359,94; *rilevato*, quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori, che la proposta risulta articolata nei seguenti termini: - il soddisfacimento integrale all'atto dell'omologa dei crediti in prededuzione, compreso il compenso all'OCC, indicati in € 2.500,00; - il pagamento falcidiato degli altri debiti pari alla somma complessiva di euro 113.983,28, secondo un piano di sette anni con una rata mensile di euro 300;00 , in una percentuale pari al 21% per i crediti privilegiati e al 10% per i crediti chirografari , avvalendosi della disponibilità di euro 25.200,00, che, aumentata del credito maturato nei confronti del Comune di Cerro al Volturno pari ad euro 7.000,00 ammonterebbe a € 32.200,00;

Ritenuto in ordine all'istanza del debitore ex art. 78 lettera d), CCII, per la inibitoria sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo e sotto pena di nullità, della facoltà di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali ovvero disporre sequestri conservativi e/o acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del ricorrente da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; con particolare riguardo alla procedura di pignoramento presso terzi, R G 165/2023, pendente innanzi al Tribunale di Isernia, in atti, che le dette iniziative creditorie possano pregiudicare la fattibilità del piano, incidendo, riducendola, sulla capacità patrimoniale finanziaria del ricorrente e pertanto che l'istanza del debitore sia meritevole di accoglimento;

Dato atto che il debitore non ha formulato la richiesta di nomina di un commissario giudiziale e che versa in una ipotesi di concordato in continuità aziendale ai sensi e per gli effetti dell'art. 78 co. 2bis lettera b) C CII;

Ritenuta , allo stato, l'ammissibilità della proposta ;
letti gli artt. 74, 75, 76, 77 e 78 CCI;

DICHIARA APERTA



la procedura di concordato minore;

DISPONE

- a) la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del presente decreto;
- b) la pubblicazione, oscurati i dati sensibili, del presente decreto sul sito del Tribunale di Isernia a cura della cancelleria.

ASSEGNA

Ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono far pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 comma 1 ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al d. lgs. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni. Nella dichiarazione di adesione o di mancata adesione i creditori devono indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato a cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza, i provvedimenti verranno comunicati mediante deposito in cancelleria.

AVVISA

I creditori che, ai fini del raggiungimento della maggioranza per l'approvazione del concordato minore, trovano applicazione le seguenti regole poste dall'art. 79 CCI:

- il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto ad esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. I creditori soddisfatti parzialmente sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito;
- non sono ammessi al voto e non sono computati ai fini del raggiungimento delle maggioranze il coniuge, la parte dell'unione civile e il convivente di fatto del debitore di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti e gli affini del debitore fino al



quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi; - in mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa.

DISPONE

Su richiesta del debitore che, ai sensi dell'art. 78 comma II lettera d) CCI, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquisiti diritti di prelazione sui beni del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; in particolare, disponendo la improseguibilità del pignoramento presso terzi azionato dal creditore Acconcia Giuliano sugli emolumenti dovuti dal comune di Cerro al Volturno, R G N 165/2023.

MANDA

All'OCC per l'esecuzione del decreto.

Alla cancelleria per:

- la notifica del presente provvedimento al ricorrente, al difensore e all'OCC Avv. Sara Nini;
- per la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Tribunale di Isernia.

Così deciso in Isernia il 12.2.2024

Il Giudice delegato
dott.ssa Michaela Sapio

